



S. 11436/12 R. (3248) v2

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, III sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1902/2006 RGAC e vertente

TRA

V.S.

OPPONENTE

E

BANCA

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per stato passivo di conto corrente bancario con fido bancario ed apertura di credito

Conclusioni delle parti: Alla udienza del 5/6/2012 le parti così concludevano. L'opponente: come in atti, con vittoria delle spese di lite. L'opposta: affidare incarico suppletivo al CTU; in subordine e nel merito, come in atti, con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17/6/2005 la spa Banca - adiva il Tribunale chiedendo che venisse ingiunto a v.s. di pagare in proprio favore la



somma di euro 122.097,61 oltre interessi dal 20/4/2005 al saldo al tasso convenzionale e spese del procedimento, a titolo di saldo passivo dei conti correnti 9768 e 652493 intrattenuti dall'ingiunto con la banca ricorrente, - , sui quali erano stati concessi fido bancario ad aperture di credito. In data 31/10 - 8/11/2005 il giudice emetteva il decreto ingiuntivo come richiesto, che veniva notificato in data 9/12/2005.

Con atto di citazione notificato in data 13/1/2006 V.S. conveniva in giudizio la spa Banca - , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo 8048/2005 e chiedendo che venisse revocato, in subordine determinando il diverso importo dovuto dall'opponente, anche in considerazione dell'eccezione prescrizione; con vittoria delle spese di lite.

Alla udienza del 20/4/2006 si costituiva la spa Banca - , chiedendo che l'opposizione venisse rigettata o in subordine che la somma dovuta dall'opponente venisse rideterminata in diversa misura, con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa depositata in data 1/10/2009 interveniva in giudizio la - , quale cessionaria dei crediti della spa Banca -

Nel corso della istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. A.M. , il quale in seguito rendeva anche due relazioni suppletive.

Alla udienza del 5/6/2012 le parti concludevano come in epigrafe e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalla banca opposta col ricorso monitorio è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.

La Banca - , ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di V.S. per il saldo passivo di due conti correnti da costui intrattenuti con la banca, filiale di - , che secondo i conteggi della banca si è chiuso con un saldo passivo di euro X , ed il - che secondo i conteggi della banca si è chiuso con un saldo passivo di euro X ; la banca ha detratto dal saldo l'effetto dell'anatocismo trimestrale sugli interessi passivi, applicando in sua vece l'anatocismo annuale, ed ha quindi ricalcolato i saldi rispettivamente in euro X e X , per un debito totale del V. indicato in euro X . Il V. si è opposto al decreto ingiuntivo, deducendo che nel corso dei due rapporti siano stati applicati interessi, commissioni e spese in misura non concordata, e sia stato illegittimamente applicato l'anatocismo sugli interessi passivi.

Per il c/c - il V. sottoscrisse in data 16/10/1991 un contratto che, a quanto risulta, non disciplinava alcuna delle condizioni economiche del rapporto. Per il c/c - il V. sottoscrisse un contratto in data 19/7/2000, e nemmeno questo contratto disciplinava le condizioni economiche del rapporto, però precisava che gli



interessi attivi e passivi sarebbero stati capitalizzati alla fine di ogni trimestre solare, cioè con pari periodicità. Nel corso dei rapporti la banca concesse al V. due fidi, uno dei quali in data 17/1/2002, ma anche in questo caso senza indicare le condizioni economiche. Nel novembre 2001 la banca comunicò al V., con una lettera che il destinatario sottoscrisse, di avergli accordato due aperture di credito, precisando le misure dei tassi debitori e delle commissioni di massimo scoperto – ma, a proposito di queste ultime, senza indicarne le modalità di calcolo, per cui le clausole sulle cms avevano contenuto indeterminato e di conseguenza erano nulle. Per quanto concerne la specificazione sulla misura degli interessi passivi, la lettera in questione non precisava su quale dei due conti fossero state concesse le aperture di credito, o se fossero state concesse su tutti e due, e già questo profilo d'incertezza rende inapplicabili i tassi d'interesse indicati. In ogni caso, nella lettera era specificato che l'utilizzo delle facilitazioni era subordinato alla firma dei contratti quadro relativi alle singole linee di credito; poiché i contratti quadro non furono mai firmati, deve ritenersi che le condizioni indicate nella lettera del novembre 2001 non siano mai entrate in vigore.

Per quanto concerne il c/c vanno applicati gli interessi legali ex art. 1284 cc dall'inizio alla fine del rapporto, in quanto ai sensi del terzo comma della norma citata gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto – e in questo caso, come si è visto, non lo sono stati – altrimenti sono dovuti nella misura legale. Non possono essere applicati i tassi sostitutivi stabiliti dall'art. 5 L. 154 del 1992 e poi dall'art. 117 TUB, perché tali norme non sono retroattive, e si applicano ai contratti stipulati dal momento in cui sono entrate in vigore. Sempre per il suddetto c/c, non va applicata la capitalizzazione degli interessi passivi, che peraltro non risulta nemmeno prevista dal contratto – il cui contenuto non è ricostruibile in base alla assai scarsa documentazione in atti. Comunque, sul punto, si applicano i principi enunciati da Cass. SU 21095/2004 e 24418/2010. Infine, sul c/c in questione non si applicano commissioni e spese, mai pattuite per iscritto. Poiché il primo dato contabile disponibile in base agli estratti conto prodotti dalla parte opposta non coincideva con l'inizio del rapporto ma era costituito da un saldo passivo al 31/12/1994 di lire X pari ad euro 8.969,88, e poiché la banca non era in grado di giustificare tale dato, è stato dato mandato al CTU di azzerarlo. Sulla base di tali indicazioni, il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c in euro X alla chiusura del conto avvenuta nell'aprile 2005.

L'opponente ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati dalla banca opposta in relazione al conto corrente 976831, acceso nel "lontano" 16/10/1991, "in ordine agli interessi che formano parte integrante della somma ingiunta". In realtà, è pacifico che i diritti nascenti dal conto corrente cominciano a prescriversi solo dal momento in cui il conto viene chiuso: e poiché il c/c 976831 è stato chiuso nel 2005, e quello stesso anno è stato notificato il ricorso monitorio, di certo nessun diritto vantato dalla banca si è prescritto.



Per quanto concerne invece il c/c ---, vanno applicati i tassi sostitutivi come previsti dall'art. 117 TUB, poiché il contratto venne stipulato mentre tale norma vigeva. La norma in questione stabilisce che vanno applicati il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; secondo l'interpretazione più logica, deve intendersi che solo all'inizio del contratto si applicano i tassi dei bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, mentre in seguito si applicheranno i tassi dei bot emessi nei dodici mesi antecedenti i diversi periodi durante i quali durerà il rapporto. Va applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, poiché come si è visto il contratto prevedeva la pari periodicità dell'anatocismo, conformemente alla deliberazione Cicr 9/2/2000. Infine, non vanno applicati commissioni e spese perché non previsti per iscritto. Sulla base di tali indicazioni, il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c --- in euro X

In conseguenza di quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed il V. va condannato a pagare alla BANCA la somma di euro (X + X =) X, oltre interessi legali su euro 37.768,60 ed interessi ex art. 117 Tub su euro X, dal 15/4/2005 al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Varriale nei confronti della BANCA, e vengono liquidate tenendo conto sia della somma oggetto di condanna, 60.000 euro, sia del fatto che tale somma è quasi esattamente la metà di quella originariamente richiesta col ricorso monitorio. E proprio per quest'ultima ragione, il V. va condannato a rimborsare la metà delle somme che la banca documenti di aver versato al CTU.

PQM

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. --- rgac tra: V.S. ---, opponente; BANCA ---, opposta; così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il V. a pagare alla BANCA la somma di euro X, oltre interessi legali su euro X ed interessi ex art. 117 Tub su euro X, dal 15/4/2005 al soddisfo;
 - 2) Condanna il V. a rimborsare alla BANCA la metà delle somme che quest'ultima documenti con fattura di aver corrisposto al CTU dr. A.M. in base ai decreti di liquidazione emessi in corso di causa;
- Condanna il V. a rimborsare alla BANCA le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro ---, di cui euro 30 per esborsi ed euro --- per onorario, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli in data 21/10/2012

Stampa del Tribunale di Napoli, III sezione civile, datata 21 OTT. 2012, con firma del cancelliere.

Firma del giudice unico Ettore Pastore Alinante.